



Città di Manfredonia

3° SETTORE
SERVIZI SOCIALI

AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER MOROSITÀ INCOLPEVOLE

IL DIRIGENTE

Visto il Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102, art. 6, comma 5, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n. 124;

Visto il Decreto Legge 28 marzo 2014 n. 47, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80;

Visti i decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 14 maggio 2014, 5 dicembre 2014, 19 marzo 2015, 30 marzo 2016 e 23 dicembre 2019;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1731 del 22.11.2016;

Vista la Determinazione della Dirigente della Sezione Politiche Abitative della Regione Puglia n. 132 del 29.05.2020, avente ad oggetto: "Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli – D.L. 31.08.2013, n. 102, art. 6, comma 5, convertito con modificazioni dalla legge 28.10.2013, n. 124. Risorse relative all'annualità 2019. Riparto tra i Comuni e impegno di spesa";

Vista la deliberazione della Commissione Straordinaria n. 88 del 22.07.2020;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 917 del 11.08.2020;

RENDE NOTO

Che a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso pubblico i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati potranno presentare domanda per ottenere un contributo volto a ridurre la morosità incolpevole.

Che il presente avviso è "a sportello", pertanto le richieste saranno istruite in ordine cronologico fino a esaurimento dei fondi resi disponibili dal finanziamento della Regione Puglia.

Art. 1

Destinatari e requisiti

Possono presentare richiesta per usufruire del contributo in oggetto i nuclei familiari che sono in possesso, al momento della domanda, dei seguenti requisiti:

- 1) richiedente con cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all'Unione europea, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'U. E., in possesso di un regolare titolo di soggiorno;
- 2) titolarità di un contratto di locazione di edilizia di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato, con esclusione degli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 e residenza nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio, ubicato nel comune di Manfredonia, da almeno un anno;
- 3) essere destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità con citazione di convalida;

- 4) possesso di un reddito ISE non superiore ad € 35.000,00 o di un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore ISEE non superiore ad € 26.000,00;
- 5) non titolarità del richiedente e di ciascun componente del nucleo familiare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su immobile, nel territorio nazionale, fruibile ed adeguato alle esigenze del nucleo familiare;
- 6) situazione di morosità incolpevole, ossia una situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare dovuta ad una delle seguenti cause:
 - perdita del lavoro per licenziamento, escluso quello per giusta causa;
 - accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
 - cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
 - mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
 - cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate alla C.C.I.A.A., derivanti da causa di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
 - malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali;
 - riduzione del nucleo familiare, a seguito di detenzione o condizione di "vittima di violenza", che abbia determinato la perdita di una fonte di reddito;
 - coniugi separati o divorziati che versano in particolari condizioni di disagio economico, ai sensi della L. R. 15 novembre 2017, n. 45, art. 6, comma 4, lettera c.
 - riduzione del reddito del nucleo familiare pari almeno al 30% rispetto al reddito dell'anno precedente, imputabile anche alla crisi occupazionale dovuta all'emergenza Covid-19 verificatasi nel biennio 2020-2021;
 - altre cause di riduzione del reddito del nucleo familiare non imputabili al richiedente e legate alla difficile congiuntura economica, come il prolungato mancato pagamento degli emolumenti da parte del datore di lavoro da oltre 8 mesi;

Art. 2

Autocertificazione dei requisiti di ammissibilità

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti indicati all'art. 1 del presente avviso.

A tal fine si ricorda che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso, è punito ai sensi del codice penale e delle vigenti leggi in materia e che ai sensi dell'art. 75 del predetto testo unico, nel caso di dichiarazioni mendaci, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

Si invita, pertanto, a prestare la massima attenzione nel rendere tali dichiarazioni verificando con precisione i dati dichiarati.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) copia del contratto di locazione regolarmente registrato;
- b) copia dell'intimazione di sfratto per morosità con citazione per la convalida, dalla quale si deduca l'ammontare complessivo della morosità e, se già intervenuta, copia del verbale della prima udienza oppure copia dell'ordinanza di convalida di sfratto per morosità, copia dell'eventuale atto di precetto e/o della significazione di esecuzione;

- c) documenti comprovanti il possesso delle condizioni d'incolpevolezza della morosità di cui all'art. 1 punto 6;
- d) dichiarazione rilasciata dal proprietario dell'alloggio, in relazione alla situazione che ricorre (modello C o modello D).

Art. 3

Distribuzione, raccolta e modalità di presentazione delle domande

Le domande di partecipazione al presente avviso pubblico devono essere compilate unicamente sui moduli predisposti dal Comune reperibili sul sito web all'indirizzo www.comune.manfredonia.fg.it o distribuiti presso i Servizi Sociali e presso i Sindacati degli Inquilini.

Le domande, debitamente sottoscritte, dovranno essere complete di tutti i dati richiesti, corredate da tutta la necessaria ed idonea documentazione e presentate:

- direttamente ai Servizi Sociali del Comune – via San Lorenzo, n. 47;
- a mezzo raccomandata A/R;
- tramite PEC al seguente indirizzo: servizisociali@comunemanfredonia.legalmail.it

Art. 4

Istruttoria delle domande e priorità nella concessione dei contributi

Il Comune procede all'istruttoria delle domande, accerta la sussistenza delle condizioni, verifica il possesso dei requisiti previsti e dei criteri di priorità individuati dal D.M. 14.05.2014, ovvero la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia:

- ultrasettantenne,
- ovvero minore,
- ovvero con invalidità accertata per almeno il 74%,
- ovvero in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.

Entro 5 giorni dalla ricezione della comunicazione di esclusione delle richieste, gli interessati possono inoltrare opposizione.

Art. 5

Ammontare e destinazione del contributo

- a) fino a un massimo di € 8.000,00 per sanare la morosità incolpevole accertata dal Comune, qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni due, con contestuale rinuncia all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile;
- b) fino a un massimo di € 6.000,00 per ristorare la proprietà dei canoni corrispondenti alle mensilità di differimento qualora il proprietario dell'immobile consenta il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile per il tempo necessario a trovare un'adeguata soluzione abitativa all'inquilino moroso incolpevole;
- c) assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione;
- d) assicurare il versamento di un numero di mensilità relative a un nuovo contratto sottoscritto/da sottoscrivere (entro la data di presentazione della domanda) a canone concordato fino alla capienza del contributo massimo complessivamente concedibile di € 12.000,00.

Il contributo di cui al punto c) potrà essere corrisposto in un'unica soluzione contestualmente alla sottoscrizione del nuovo contratto.

Il contributo di cui al punto d) dovrà essere corrisposto con versamento frazionato, previa verifica della perdurante occupazione dell'alloggio; qualora si tratti di contratto concordato già

sottoscritto nel corso dell'anno 2024, l'istanza potrà essere ugualmente accolta ed il contributo sarà liquidato a partire dalla mensilità corrispondente a quella di presentazione dell'istanza stessa. L'importo massimo di contributo concedibile per sanare la morosità incolpevole accertata non può superare l'importo di € 12.000,00 (euro dodicimila/00). Il Comune liquiderà il contributo direttamente al proprietario dell'alloggio.

Art 6

Ulteriori disposizioni

L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie.

L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto di contributo.

I contributi in parola non potranno, inoltre, essere cumulati, per lo stesso periodo di riferimento, con i benefici di cui al Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione (art. 11 L. n. 431/1998).

Art. 7

Controlli

In attuazione degli adempimenti in materia di controlli e sanzioni previsti dal D.P.R. n. 445/2000, nonché del Regolamento UE 679/2016 e del D. Lgs. n. 101/2018 saranno effettuati controlli a campione per la verifica delle autocertificazioni presentate e, nei casi di dichiarazioni mendaci rilasciate al fine di ottenere indebitamente il beneficio del contributo, il richiedente decadrà immediatamente dal beneficio concessogli, con obbligo di restituzione della somma percepita e incorrerà nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi specifiche in materia.